



**Conclusioni:**

**Per l'Impugnante:** Sospendere l'efficacia esecutiva del lodo; nel merito: accogliere le domande dell'appellante e dichiarare la nullità del lodo impugnato. Vinte le spese del giudizio di appello e del lodo arbitrale da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario.

**Per i resistenti:** Dichiarare inammissibile – anche ex art 342 e 248 bis cpc - ovvero infondata l'impugnazione del lodo; vinte le spese di lite.

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

**§ 1. Il lodo arbitrale**

1.1. Con lodo del 2.5.2018 l'arbitro unico ha deciso i giudizi (riuniti) promossi da Mario Pietro Samarotto e da Luca Mario Magnante, soci di minoranza della società SA.I.BA srl, nei confronti della ridetta società e dei soci di maggioranza (Taps srl e MR Consulting srl) per sentire annullare la delibera assembleare del 21.12.2016 con la quale è stata disposta la revoca dall'incarico di amministratore conferito al Samarotto e la nomina di Sergio Merlini (già amministratore di Taps srl e di MR Consulting srl) quale nuovo amministratore di SA.I.BA srl nonché per sentire pronunciare l'esclusione dei soci Taps e MR Consulting srl per una serie di inadempimenti contrattuali.

Questo il dispositivo: *Preliminarmente, dichiara il difetto di legittimazione passiva della MR Consulting srl e della Taps srl; rigetta le domande; dichiarata compensate integralmente tra le parti le spese legali...*"

In particolare, l'arbitro unico:

- ha disatteso l'eccezione di nullità della delibera del 21.12.2016, ritenendo regolare la convocazione del socio-amministratore Samarotto per l'assemblea fissata per il giorno 19.12.2016 e proseguita su richiesta dello stesso Magnante (rappresentato da Sergio Ibisco) il 21.12.2016;
- ha ritenuto legittima la revoca dell'amministratore Samarotto, in quanto atto discrezionale dell'assemblea dei soci;
- ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei soci in relazione alla domanda di annullamento della delibera assembleare;



- ha ritenuto inammissibile la domanda di esclusione dei soci di maggioranza, in quanto estranea al *thema decidendum* incentrato sulla validità della delibera di revoca dell'amministratore; *ad abundantiam*, ha pure rilevato che gli inadempimenti imputati ai soci di maggioranza, riferendosi a rapporti negoziali non regolati dall'atto costitutivo della società contenente la clausola compromissoria, non rientrassero nella competenza arbitrale;
- ha compensato le spese di lite tra le parti e ha posto a carico delle parti in solido l'onorario dell'arbitro liquidato ex art 814 cpc.

Il lodo è stato impugnato esclusivamente da Luca Mario Magnante.

La SA.I.BA srl e i soci si sono costituiti in giudizio per eccepire l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'impugnazione.

Acquisiti gli atti del giudizio arbitrale e precisate le conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 27.3.2019, previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.

Le parti in causa non hanno depositato comparsa conclusionale.

## **§ 2. Le valutazioni della Corte**

2.1. In via del tutto preliminare è necessario puntualizzare che il giudizio d'impugnazione di un lodo arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'annullamento del medesimo; la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Nella prima fase non è consentito alla Corte d'Appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori "in procedendo", nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal terzo comma dell'art 829 cpc, ossia quando detta impugnazione sia espressamente disposta dalle parti o dalla legge ovvero quando il lodo sia contrario all'ordine pubblico. Solo in sede rescissoria al giudice dell'impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del "petitum" e delle "causae petendi" dedotte dinanzi agli arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né domande nuove rispetto a



quelle proposte agli arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 cpc. (Cass. 20880/2010; Cass. 9387/2018).

Va, poi, chiarito che nel caso specifico si verte in ipotesi di arbitrario societario avente per oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare e che, di conseguenza, il lodo arbitrale può essere impugnato non solo per i motivi di nullità indicati dall'art 829 co.1 cpc (*errores in procedendo*), ma anche per violazione delle norme di diritto relative al merito della controversia (*errores in iudicando*) per effetto del rinvio operato dall'art 829, co.3, cpc alla legge e, segnatamente all'art 36 D.lgs 5/2003 secondo il quale *Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell' articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.*

Nel caso concreto, il Magnante con l'impugnazione del lodo arbitrale tende a ottenere l'accoglimento delle domande formulate in sede arbitrale previa declaratoria di nullità del lodo.

Il Collegio, pur non ignorando la regola secondo la quale la natura rescindente dell'impugnazione del lodo esige il rigoroso rispetto della regola della specificità della formulazione dei motivi, non compiutamente osservato dall'impugnante, ritiene tuttavia superabile l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione sollevata dai resistenti. Dalla lettura dell'atto d'impugnazione, ove i motivi di nullità e le questioni che attengono al merito vengono trattati unitariamente, è tuttavia possibile desumere i profili di nullità del lodo rilevanti nella fase rescindente. Essi sono sostanzialmente tre: violazione e falsa applicazione delle regole di diritto; manifesta contraddittorietà della motivazione; omessa decisione sul merito della controversia.

2.2. Ebbene, l'eccezione di nullità del lodo ex art 829 co.1 n 11, cpc è palesemente infondata, posto che con essa l'impugnante si duole della contraddittorietà della motivazione del lodo laddove, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, detto vizio ricorre solo nell'ipotesi in cui la contraddittorietà si manifesti tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo; mentre la



contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'"iter" logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass. 11895/2014); ipotesi che qui non ricorre - e che non è stata neppure allegata fondamento dell'azione di nullità del lodo - stante l'ampia esplicitazione delle ragioni poste a fondamento della decisione arbitrale<sup>1</sup>.

2.3. Non ricorre neppure il vizio di omessa decisione sul merito della controversia (art 829 co 2, n. 10 cpc), poiché l'arbitro unico si è pronunciato su tutte le domande formulate dall'impugnante – salvo quanto si dirà al punto 2.4.5- ritenendo infondata la domanda d'invalidità della delibera di revoca dell'amministratore e inammissibile la domanda di esclusione dei soci TAPS e MR Cosultings srl per presunti inadempimenti da essi posti in essere. Fra l'altro, rispetto a tale ultima domanda l'impugnante mostra di non avere compreso le *rationes decidendi* che hanno indotto l'arbitro unico a ritenere inammissibile la domanda. L'arbitro, come si è già accennato, ha ritenuto, *in primis*, che oggetto dell'arbitrato fosse esclusivamente l'impugnazione della delibera di revoca dell'amministratore e, *in secundis*, che - in ogni caso - i presunti inadempimenti, non trovando titolo nell'atto costitutivo della società contenente la clausola compromissoria, ma in rapporti contrattuali diversi, non potessero formare oggetto di domanda arbitrale. Ebbene, rispetto a tali motivazioni il Magnante non ha preso una specifica posizione, nel senso che non ha specificato l'errore di diritto in cui sarebbe incorso l'arbitro funzionale alla declaratoria di nullità del lodo in parte qua, ma si è limitato a chiedere un nuovo esame della domanda di esclusione dei soci di maggioranza, assolutamente inammissibile nella fase rescindente.

---

<sup>1</sup> Il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione ( Cass. 1231/2018).



2.4. Resta, allora, da esaminare l'eccezione di nullità del lodo per violazione delle norme di diritto.

2.4.1. Il primo motivo attinge il lodo nella parte in cui non ha ravvisato alcun vizio nella convocazione del socio-amministratore Samarotto per l'assemblea del giorno 19.12.2016 ed ha, di conseguenza, ritenuto valida la delibera di revoca dell'amministratore e di nomina del nuovo amministratore, Sergio Merlini, già amministratore delle società Taps e MR Consulting, socie di maggioranza della S.A.I.BA srl.

L'arbitro unico - dopo avere richiamato il contenuto dell'art 10 dello Statuto, secondo il quale *l'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima, se spedito successivamente, ricevuto almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali* – ha dato atto, sulla scorta della documentazione prodotta (tabulati di Poste Italiane) che la convocazione del Samarotto era stata effettuata da MR Consulting srl tramite lettera raccomandata spedita al suo domicilio (Crotone, Via Romania n.9/D) in data 5.12.2016; che il plico “ in consegna” in data 14.12.2016 per temporanea assenza del destinatario era stato depositato presso l'ufficio postale di Crotone, Via Botteghele 58 per essere poi restituito al mittente per compiuta giacenza in data 17.1.2017. Sulla base di tanto l'arbitro è giunto alla conclusione che, per effetto della presunzione di conoscenza legale sancita dall'art 1335 cc, non vinta dal destinatario, la convocazione fosse giunta nella sfera del destinatario in data 14.12.2016 e dunque tre giorni prima della data dell'assemblea. L'arbitro a ulteriore riprova della conoscenza dell'avviso di convocazione del Samarotto ha pure evidenziato che la MR Consulting srl avesse inviato l'avviso di convocazione dell'assemblea alla società a mezzo raccomandata e a mezzo pec.

Così riassunti i termini della vicenda è, dunque, evidente che l'arbitro unico non sia incorso nella violazione delle norme e delle disposizioni statutarie che regolano la convocazione dell'assemblea e che, viceversa, abbia correttamente applicato i principi



elaborati dalla giurisprudenza in tema di presunzione di conoscenza degli atti recettizi laddove giungano all'indirizzo del destinatario.

Del resto, anche più recentemente, la S.C. ha affermato il principio secondo il quale la presunzione di conoscenza di un atto operi ogni qualvolta si sia perfezionato il procedimento notificatorio mediante la prova della spedizione del plico e dell'avvenuta consegna ovvero, in difetto, dell'attestazione della compiuta giacenza (Cass. 12822/2016).

Né parte impugnante può porre a sostegno dell'eccepita violazione dell'art 2479 bis cc e dell'art 10 dello Statuto una diversa ricostruzione dei fatti, ritenendo erronea quella effettuata dall'arbitro, poiché, così argomentando, l'impugnante finisce per sollecitare un nuovo accertamento su un fatto controverso (ossia sulle modalità e sulla tempistica del procedimento notificatorio della convocazione dell'assemblea), precluso nella fase rescindente.

2.4.2. Il secondo motivo attinge il lodo nella parte in cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei soci Taps e MR Consulting, sul rilievo che nel giudizio d'impugnazione di una delibera societaria la legittimazione passiva spetti unicamente alla società e non ai soci che con il loro voto hanno approvato la delibera. Con detta statuizione l'arbitro non è incorso in alcuna violazione di legge, neppure specificata dall'impugnante. Peraltro, è noto che l'art 2377 cc attribuisca la legittimazione attiva ai soci assenti o dissenzienti, agli amministratori o ai sindaci della società stessa e la legittimazione passiva alla società, proprio perché da essa promana la manifestazione di volontà che è oggetto dell'impugnazione (cfr. Cass. 17060/2012).

2.4.3. Il terzo motivo d'impugnazione attinge la sentenza nella parte il cui l'arbitro unico non ha accolto la domanda di annullamento della delibera di revoca dell'amministratore Samarotto in ragione del fatto che a mente dell'art 2383, co 3, cc la revoca dell'amministratore è un atto discrezionale dell'assemblea il quale, ove non sorretto da giusta causa, fa sorgere in capo all'amministratore revocato unicamente il diritto al risarcimento del danno.

Secondo l'impugnante l'arbitro unico avrebbe dovuto, invece, annullare la delibera di revoca dell'amministratore poiché nei suoi confronti non era stata esperita l'azione di



responsabilità ex art 2476 cc. Il motivo è decisamente infondato. L'impugnante mostra di confondere il potere cautelare di revoca dell'amministratore spettante al giudice adito con azione di responsabilità dell'amministratore laddove ravvisi gravi irregolarità nella gestione della società con il generale potere di revoca dell'amministratore spettante alla società. Corretto, quindi, si profila il lodo nella parte in cui l'arbitro ha ritenuto legittima la delibera di revoca dall'amministratore trovando il suo fondamento normativo nell'art 2383 cc secondo il quale gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto all'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Del resto, la giurisprudenza ha ben chiarito che se, per un verso, la facoltà di revocare a propria discrezione gli amministratori trovi un limite nel presupposto della giusta causa (da ritenere come qualsiasi fatto idoneo a recidere il rapporto di fiducia tra la società e il suo amministratore), per altro verso, la giusta causa non sia condizione di efficacia della deliberazione di revoca, la quale resta in ogni caso ferma e non caducabile (salvi eventuali vizi suoi propri), assumendo, invece, il più limitato ruolo di escludere in radice l'obbligo risarcitorio (Cass. 2037/2018). In detto arresto la Suprema Corte giunge alla conclusione che *la responsabilità per i danni costituisce la tutela di tipo obbligatorio che la legge appresta per l'amministratore revocato senza giusta causa, cui non spetta, invece, la tutela reale. In siffatta ipotesi è precluso l'annullamento o la declaratoria di nullità della deliberazione - in una parola, la sua caducazione - che, dunque, permane nel mondo giuridico e produce per intero i suoi effetti: nella specie, l'estinzione del rapporto di amministrazione.*

Così ricostruita la disciplina della revoca di un amministratore, è, dunque, evidente che diventino del tutto irrilevanti le argomentazioni spese dall'impugnante (pagg. 10-23) per sostenere l'insussistenza dei motivi addotti dai soci di maggioranza per la revoca dell'amministratore, essendo semmai funzionali a un'eventuale azione risarcitoria.

2.4.5. Nè la decisione dell'arbitro può essere annullata per non avere considerato che la delibera di revoca dell'amministratore Samarotto e la nomina del Merlini, sia stata assunta con il suo voto determinante in palese conflitto d'interessi con la società,



essendo amministratore delle società Taps e MR Cosulting srl, socie di maggioranza della S.A.I.BA srl.

Sulla questione – in relazione alla quale l'arbitro unico non si è, in effetti, pronunciato – è sufficiente osservare, *in iure*, che ai fini dell'annullamento della delibera assembleare di una società di capitali per conflitto di interessi, è essenziale che la delibera sia idonea a ledere l'interesse sociale, mentre è irrilevante che essa (senza pregiudicare nel contempo tali interessi) consenta al socio di raggiungere anche un interesse proprio. E', poi, noto che per l'annullamento della delibera assembleare per abuso della regola della maggioranza – pur invocato dal Magnante – sia, invece, necessario che, la delibera, anche se adottata nelle forme legali e con le maggioranze prescritte, risulti arbitraria e fraudolentemente preordinata al solo perseguimento, da parte della maggioranza, d'interessi diversi da quelli della compagine associativa oppure volutamente lesivi degli interessi degli altri soci, e sia priva di una propria autonoma giustificazione causale sulla base dei legittimi interessi dei soci di maggioranza. Cass 6361/2003).

Ciò detto e premesso che il voto espresso dal Merlini sulla revoca dell'amministratore Samarotto e sulla sua nomina a nuovo amministratore della S.A.I.BA srl non è dato da solo sufficiente a invalidare la delibera, va osservato che il Magnante, al di là dell'enunciazione generica dell'esistenza di un conflitto d'interessi e di un abuso della regola della maggioranza, di fatto, non si sia minimamente premurato di specificare in termini concreti e di documentare quale fosse l'interesse extrasociale perseguito dai soci di maggioranza con la revoca dell'amministratore Samarotto e la nomina del Merlini e quale fosse il diverso e antitetico interesse della società.

L'impugnazione va, quindi, rigettata.

### **§ 3 Le spese di lite**

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 (valore della causa indeterminabile), tenuto conto della pressoché totale identità della linea difensiva delle tre società resistenti aventi diversa posizione processuale, escluso il compenso per la fase istruttoria (non tenuta).



Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della ricorrenza dei presupposti per dichiarare l'obbligo dell'impugnante di *“versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.*

#### PQM

La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'impugnazione del lodo arbitrale del 2.5.2018 proposta da Luca Mario Magnante nei confronti di SA.I.BA srl, di Taps srl e di MR Consulting srl con atto di citazione notificato a mezzo pec il 10.7.2018, così provvede:

Rigetta l'impugnazione del lodo.

Condanna l'impugnante alla rifusione delle spese di lite in favore di SAIBA, di Taps srl e di MR Consulting srl che, per ciascun parte, liquida in € 3.308,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.

Ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'impugnante di un ulteriore contributo unificato.

Catanzaro, 24.6.2019.

Il Presidente est.

(dott.ssa Carmela Ruberto)

